

N. TAR	2018 - 037
N. PROTOCOLLO	81505/RU del 18.7.2018
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	<b>Istituzione di misure di salvaguardia provvisorie sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio.</b>

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n.181 del 18/7/2018, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1013 della Commissione del 17 luglio 2018, che istituisce, **a decorrere dal 19 luglio 2018**, misure di salvaguardia provvisorie, in forma di un **dazio addizionale del 25%**, sulle importazioni nell'Unione di taluni prodotti di acciaio originari di Paesi terzi specificati nell'allegato I del predetto regolamento.

Al riguardo, si fa presente che il dazio addizionale in questione non si applica:

1. nell'ambito dei contingenti tariffari, aperti per 200 giorni a decorrere dal 19/7/2018, indicati nell'allegato V del Reg.to (UE) 2018/1013 e gestiti, per il tramite dell'applicazione informatica "Quota", in conformità degli articoli da 49 a 54 del Reg.to di esecuzione (UE) 2015/2447;
2. ai prodotti che alla data del 19/7/2018 risultino già in viaggio verso l'Unione e per i quali non sia possibile modificarne la destinazione;
3. ai prodotti originari dei Paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato IV del Reg.to (UE) 2018/1013, ad eccezione di quelli ivi specificatamente contrassegnati con una X, ai quali invece, fatti salvi i casi sopra descritti, si applicano le misure tariffarie in questione;
4. ai prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein.

Si evidenzia inoltre che,

- per la liquidazione dei dazi addizionali in questione, nella casella 47 della dichiarazione doganale deve essere utilizzato il codice tributo A20, esplicitamente previsto per i dazi addizionali dal Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione;
- per poter beneficiare dell'esenzione di tali dazi nell'ambito della capienza dei contingenti descritti al suddetto punto 1), occorrerà che nel DAU le caselle 36 (preferenza) e 39 (n. ordine del contingente) siano compilate in conformità a quanto risulta dalla Taric. Al momento dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica, il sistema genererà quindi automaticamente una richiesta di prelievo dal contingente richiesto, che sarà inviata alla Commissione mediante l'applicazione "Quota". L'esenzione dal dazio addizionale sarà pertanto determinata dalla percentuale di assegnazione da parte della Commissione. In caso di assegnazione pro-rata oppure esaurimento del contingente tariffario, il dazio addizionale sarà dovuto nella relativa misura proporzionale;
- con riferimento al precedente punto 2), si evidenzia che, per le merci viaggianti verso l'Unione alla data del 19/7/2018, non è necessario richiedere alcun prelievo dai contingenti

in questione, in quanto esentati dal dazio addizionale. In tal caso tuttavia occorrerà indicare nella casella 44 della dichiarazione doganale il codice documento “13YY”.

Per maggiori informazioni, si rimanda quindi alla lettura del predetto regolamento, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione.

Per il Dirigente dell'Ufficio ad interim  
Cinzia Bricca  
Il Funzionario Delegato\*  
F.to Paola Paliano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”

\*Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 e in virtù dell'atto n.12999/RI del 18.06.2018